

N. 05144/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08522/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8522 del 2011, proposto da:

Mario Fiorentino, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica;

nei confronti di

Francesco Soro, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Saverio Marini, Federico Vecchio, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 03075/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DELL'AGENZIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Soro;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani, per la parte appellante, nonché Ulisse Corea, su delega dell'avv. Francesco Saverio Marini, per la parte appellata;

Considerato che:

-- l'art. 2 del d.lgs. n.261/199 (come modificato dal d.lgs. n.58/2011) impone che i componenti dell'Agenzia *de quo*, oltre a possedere indiscussa moralità ed indipendenza, devono avere anche “alta e riconosciuta professionalità e competenza *nel settore*”;

-- il comportamento del Ministero appare per lo meno singolare in quanto prima è stato designato un candidato con una peculiare

competenza nel settore postale e poi, a distanza di poche ore, con un'immotivata modifica di tale proposta, è stato indicato un candidato operante nel diverso settore delle telecomunicazioni;

-- l'amplia discrezionalità nell'individuazione dei componenti "de quibus" (che pure deve essere riconosciuta alla P.A.) non può risolversi in un arbitrio che prescindendo dalla dimostrazione della sussistenza, in concreto, dei requisiti normativamente richiesti per l'incarico in testa ai soggetti designati;

-- nel provvedimento non è stato indicato nulla circa il possesso dei requisiti di esperienza di settore che fosse indicativo, o almeno sintomatico, di una competenza nel particolare settore dei servizi postali;

-- sotto il profilo sostanziale nel curriculum del controinteressato sono del tutto assenti riferimenti alla materia postale, e l'esperienza professionale del prescelto appare afferente alla differente materia delle comunicazioni elettroniche (in quanto i Co.re.com. sono competenti in materia di tutela dei minori, sondaggi sui mezzi locali; diritto di rettifica; conciliazione; definizione controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica; tenuta del Registro degli operatori di comunicazione; vigilanza dell'attività radiotelevisiva locale, ecc.);

-- che i pareri delle commissioni parlamentari non importano espressione diretta di autonomia politica, ma concernono comunque generici apprezzamenti di non contrarietà sull'azione della P.A. e, come tali, inserendosi nell'ambito e con le regole tipiche di un

procedimento amministrativo, rivestono carattere sostanzialmente amministrativo.

Ritenuto in conseguenza che il danno lamentato dall'appellante sia suscettibile di favorevole considerazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

___ 1. Accoglie l'appello (Ricorso numero: 8522/2011) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

___ 2. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

___ 3. Condanna in solido l'Amministrazione ed il controinteressato al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate tra le resistenti in complessivi in € 2.000,00 oltre ad IVA ed al contributo Cassa nazionale di previdenza ed assistenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)